



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

**DELIBERAZIONE N. 72 DEL 15 NOVEMBRE 2022**

**ESTRATTO**

**OGGETTO: Determinazioni in merito alle indennità da riconoscere al Garante della Salute.**

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**PREMESSO** che la legge regionale 10 luglio 2008, n. 22 ha istituito il Garante della Salute, cui è attribuito il compito di verificare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti di tutte le persone, di ogni colore, religione, cultura ed etnia, compresi i detenuti, in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria;

**PRESO ATTO** che la predetta legge all'art. 4, comma 7, dispone che al Garante della Salute spettano le indennità determinate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

**CONSIDERATO** che occorre procedere alla determinazione delle predette indennità;

**RILEVATO** che le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano gli altri organi di garanzia della Regione Calabria stabiliscono che agli stessi spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore civico;

**RITENUTO**, pertanto, di determinare le indennità spettanti al Garante per la Salute nella misura prevista dall'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4, recante: "Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria", che prevede:

*"1. Al Difensore civico spetta il 25 per cento dell'indennità fissa di funzione stabilita per i Consiglieri regionali.*

*2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo restando che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell'ambito del territorio regionale.";*

**VISTI**

- lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005;
- il nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con D.C.R. n. 190 del 4 maggio 2017 e successivamente aggiornato con D.C.R. n. 342 del 28 settembre 2018;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e successivamente modificato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020;

- il Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 27 gennaio 2017 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 12 maggio 2020;
- la legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4, "Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria.";
- la legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, "Garante per l'infanzia e l'adolescenza.";
- la legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1, "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.";
- la legge regionale 4 agosto 2022, n. 29, "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.";

#### **RICHIAMATI**

- il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del Settore proponente;
- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;

all'esito dell'istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza,

su proposta del dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza,

a voti unanimi dei presenti

#### **DELIBERA**

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di determinare l'indennità da riconoscere al Garante della Salute nella misura del 25 per cento dell'indennità fissa di funzione stabilita per i Consiglieri regionali, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 che stabilisce l'indennità del Difensore Civico;
- 2) di disciplinare contenuti, limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) da riconoscere al Garante della Salute, secondo le previsioni del "Disciplinare per il riconoscimento delle indennità accessorie al Difensore Civico della Regione Calabria" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 dell'11 settembre 2020;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretariato generale, alla Direzione generale, all'Area Gestione, al Settore Risorse Umane, al Settore Bilancio e Ragioneria e all'Ufficio di Gabinetto, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza;
- 4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario  
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente  
F.to Filippo Mancuso